

Informativa per presentare la domanda di riscatto di Laurea, Corso di formazione in medicina generale, i periodi di attività precontributiva, Servizio Militare o Civile all'ENPAM nel Fondo Speciale Generici
(Art. 3- Regolamenti Enpam Fondi Speciali di Previdenza)

Requisiti per presentare la domanda:

- Età inferiore a 65 anni.
- Rapporto professionale in essere con gli Istituti del S.S.N. (o altri Istituti).
- Anzianità contributiva di almeno 10 anni.
- Non aver presentato domanda di prestazione per invalidità permanente
- Non aver rinunciato da meno di due anni allo stesso riscatto.
- Per il riscatto del servizio militare o civile, non aver fruito di tale beneficio presso altre gestioni previdenziali obbligatorie

Possono essere riscattati i seguenti periodi:

- fino ad un massimo di 10 anni gli anni relativi al corso legale di laurea e/o al corso di formazione in medicina generale necessari per svolgere l'attività professionale a rapporto con gli Istituti del S.S.N.,
- inoltre possono essere riscattati i periodi di servizio militare obbligatorio, nonché i periodi di servizio civile svolto in alternativa a quello militare con esclusione di quelli coincidenti con periodi già coperti da contribuzione effettiva o riscattata
- fino ad un massimo di 10 anni i periodi di attività svolta a rapporto professionale con i disciolti Istituti mutualistici (ed Istituti assimilati) per i quali non vi è stata contribuzione previdenziale ai Fondi Speciali E.N.P.A.M.
- i periodi successivi alla data d'iscrizione al Fondo nei quali si è verificata una totale sospensione dell'attività e del versamento contributivo per eventi che danno diritto alla conservazione del rapporto convenzionale, escluse le sospensioni per sanzioni disciplinari definitive o per provvedimenti restrittivi della libertà personale.
-

Modalità di versamento:

- In unica soluzione ovvero in rate semestrali.
- Il pagamento rateale avviene in un numero di anni non superiore a quelli da riscattare aumentati del 50% (e comunque entro i 65 anni) con una maggiorazione pari all'interesse legale pro tempore vigente in ragione d'anno. Ai fini del calcolo della pensione si tiene conto esclusivamente dei contributi effettivamente versati.
- Il mancato pagamento o il mancato inizio dei versamenti rateali nel termine indicato dall'ENPAM comportano la rinuncia al riscatto.
- In caso di invalidità o decesso prima del completamento del versamento rateale, il riscatto dei contributi viene considerato come interamente effettuato. Il debito residuo, senza interessi, viene trattenuto sulle prestazioni in misura non superiore al 20% del loro importo, sino ad estinzione.

Qualora nessun versamento sia stato effettuato a titolo di riscatto:

- in caso di decesso dell'iscritto, i superstiti possono rinunciare al riscatto medesimo all'atto della presentazione della domanda di pensione
- l'iscritto riconosciuto invalido può rinunciare al riscatto medesimo, entro 60 giorni dall'accoglimento della domanda di invalidità.

N.B. Dal 2001 i contributi di riscatto sono interamente deducibili dall'imponibile IRPEF (D.Lgs. 18 febbraio 2000 n. 47).